

1) *Bilancio: All'art. 7.2.1 lett. a), viene richiesto dal disciplinare, quale requisito del concessionario, "Fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando".*

DOMANDA: Con riferimento a tale requisito, il 10% del valore dell'intervento è pari a 374.565,66€, essendo la società costituita nel 2016, può lo stesso considerarsi soddisfatto laddove il concorrente fosse persona giuridica con un'anzianità di bilancio inferiore ai 5 anni ma comunque con un fatturato medio superiore a 374.565,66€?

RISPOSTA: Con riferimento al requisito di cui all'art. 7.2.1 lett. a), si fa presente che, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di effettiva attività.

2) *ISO 9001: All'art. 7.2.1, viene richiesto dal disciplinare, nell'ambito dei requisiti in capo al concessionario, che "Il Concorrente deve essere in possesso della certificazione ISO 9001" e che, " Per i raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d)...del Codice degli appalti pubblici il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria".*

DOMANDA: Con riferimento a quanto appena riportato, si chiede:

a) Se con la locuzione "concorrente" si intenda il soggetto proponente;

RISPOSTA: Si precisa che con la locuzione "concorrente" si intende qualsiasi operatore economico che partecipi alla procedura di evidenza pubblica.

b) Se il possesso della certificazione ISO 9001 in capo alla mandante, e non alla mandataria, sia sufficiente a soddisfare la sussistenza del requisito in capo all'ATI proponente;

RISPOSTA: come previsto dal disciplinare di gara, l'art. 7.2.1 stabilisce che per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) la certificazione di qualità ISO 9001 "deve essere posseduta almeno dalla mandataria".

in tema di certificazione di qualità ISO 9001:2015, il Consiglio di Stato ha ritenuto possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Invero, "l'avvalimento può avere a oggetto, secondo consolidata giurisprudenza, anche la certificazione di qualità di cui la concorrente sia priva. E' stato di recente specificato che, quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità" (Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; 27 luglio 2017, n. 3710; 23 febbraio 2017, n. 852).

c) Nel caso in cui si ritenesse che tale requisito debba sussistere in capo alla mandataria, se possa essere ritenuto il requisito validamente soddisfatto quando alla domanda di partecipazione al bando la società abbia attivato la procedura di certificazione e che la stessa sia completata formalmente prima dell'eventuale aggiudicazione definitiva, ove del caso;

RISPOSTA: Si precisa che per ragioni connesse alla tutela della *par condicio* tra i concorrenti in gara "i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente" (v. parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 755 del 5 settembre 2018).

Tuttavia, viste le eventuali problematiche legate alle tempistiche derivanti dal Covid19, se avviata la procedura di certificazione, la stessa va acquisita prima della sottoscrizione della Convenzione, pena la decadenza dell'eventuale aggiudicazione"

3) **Progetto Definitivo:** All'art. 16 "Contenuto della Busta B - Offerta Tecnica", è previsto che "il Concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, il progetto definitivo..." da intendersi come tale " il progetto redatto sulla base del

progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, di cui dovranno essere garantiti i contenuti minimi sia dimensionali che prestazionali richiesti dall'Amministrazione in fase di valutazione. E' facoltà del concorrente presentare migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara". Quanto sopra, deve essere letto in combinato con l'art. 18.1.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica" laddove prevede quale "Elemento di valutazione" le "Migliorie al progetto finalizzate al rafforzamento della sostenibilità economica della proposta: variazioni che prevedano aumenti dimensionali delle opere e/o addizioni di spazi, attività ed opere calde" e, tra i criteri di valutazione dispone che "La valutazione si baserà sulla qualità delle migliorie offerte al progetto e sulla loro capacità di sostenere il Piano Economico Finanziario. Ciascun concorrente pertanto può presentare nel progetto definitivo la propria proposta di variante attraverso appositi elaborati grafici di variante ed una specifica relazione tecnico-descrittiva di max 10 pag formato A4" attribuendo un punteggio di 25. Invero, l'art. 183, comma 15, del Codice degli Appalti dispone che "Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto".

DOMANDA: Il combinato tra l'art. 16 e l'art. 18.1.1 prevede il deposito del progetto definitivo a pena di esclusione. Vista la su menzionata previsione del Codice, può presentarsi un progetto preliminare contenente migliorativi a quello di fattibilità tecnico-economica a base di gara, al fine di poter accedere ai 25 punti senza presentare i progetti definitivi strutturali, impiantistici, acustici, prevenzione incendi, igienico sanitario, che saranno superati dal progetto migliorativo?

RISPOSTA:

Come espressamente previsto dalla *lex specialis* di gara, ai concorrenti è richiesta, a pena di esclusione, la redazione di un progetto definitivo sulla base del progetto di fattibilità tecnico – economica posto a base di gara.

A tal proposito, si ricorda che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, *"le prescrizioni contenute nella lex specialis della gara pubblica vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa Amministrazione che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle, neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportune o incongruamente formulate"* (cfr. Cons. Stato, 22 marzo 2010, n. 1652; Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5503)".

Si precisa, inoltre, che nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di un contratto di partenariato pubblico privato, sebbene l'art. 183, comma 15, del Codice attribuisce all'amministrazione la facoltà di chiedere ai concorrenti di presentare eventuali "varianti" al progetto ("Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto"), non è in radice escluso che la stessa possa ritenere opportuna la presentazione di un progetto definitivo, che nel caso di specie, deve intendersi volto a migliorare la sostenibilità economica della proposta, attraverso elaborati di variante con relazioni tecnico descrittive.

Per le migliorie al progetto, potranno pertanto essere predisposti in seguito gli elaborati strutturali, impiantistici, acustici, di prevenzione incendi e igienico sanitario.